

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 693

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**BURANI PROCACCINI, VINCENZO BIANCHI,  
MASTRANGELI, CONTE**

Disposizioni in materia di collocamento agricolo

*Presentata il 14 giugno 1994*

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il 23 luglio 1991 il Parlamento, dopo un lungo iter legislativo, ha approvato la legge n. 223 la quale, all'articolo 25, riforma le procedure di avviamento al lavoro e prevede per i datori di lavoro privati la possibilità di effettuare assunzioni con richiesta nominativa.

L'articolo in questione, pur facendo riferimento ai datori di lavoro privati, non può essere esteso al collocamento agricolo in quanto lo stesso è regolato dal decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 1970, n. 83, il quale consente la richiesta nominativa soltanto in casi particolari e per qualifiche impiegatizie.

Il Governo Berlusconi, subito dopo aver ottenuto la fiducia dal Parlamento, ha presentato il decreto-legge 31 maggio 1994, n. 331, recante « Disposizioni urgenti per

la ripresa delle attività imprenditoriali », il quale, all'articolo 2, rende ancora più flessibili le procedure di assunzione al collocamento ordinario.

Tuttavia, anche in questo caso il collocamento agricolo rimane escluso dalle agevolazioni in materia di assunzione nominativa.

Pertanto, visti i precisi impegni assunti dal Governo e considerato che anche per il settore agricolo urgono interventi atti a semplificare le procedure relative all'istituto dell'assunzione nominativa e diretta e che, certamente, una maggiore flessibilità del collocamento in agricoltura renderebbe più agevole e immediato l'incontro tra domanda e offerta di lavoro con possibili effetti positivi di carattere occupazionale, si sottopone al Parlamento la presente proposta di legge.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

1. A decorrere dal 1° luglio 1994, i datori di lavoro agricolo che, ai sensi del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 1970, n. 83, sono tenuti ad assumere i lavoratori facendone richiesta numerica ai competenti organi del collocamento, hanno facoltà di assumere tutti i lavoratori mediante richiesta nominativa.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche per i rapporti di lavoro a tempo determinato.

3. Al terzo comma dell'articolo 10 del citato decreto-legge n. 7 del 1970, convertito, con modificazioni, della legge n. 83 del 1970, le parole: « non più di un lavoratore agricolo per non più di cinquantuno giornate » sono sostituite dalle seguenti « non più di tre lavoratori agricoli e per non più di centouno giornate ».